



## Modifiche statutarie Galeno

Testo vigente	Modifica proposta
<p><b>ART. 5 – SOCI E CAPITALE</b> Possono iscriversi alla Cassa quali esclusivi titolari del rapporto sociale tutti i Medici ed Odontoiatri abilitati all'esercizio della professione. Le prestazioni sono anche estese ai familiari dei Soci anche secondo quanto stabilito al successivo art. 14. Il numero dei soci è illimitato. La variazione del numero e delle persone dei Soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. L'iscrizione è esclusa per i medici che al momento della domanda sono titolari di pensione di inabilità, o che si trovano nelle condizioni per seguirla. I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori della Cassa coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo. La stessa qualifica sarà estesa ai soci iscritti, a domanda, entro il 29 febbraio 1992. Sono soci ordinari quelli iscritti successivamente. Il rapporto sociale prosegue dopo il pensionamento per anzianità o per vecchiaia dei Soci. Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.</p>	<p><b>ART. 5 – SOCI E CAPITALE</b> Possono iscriversi alla Cassa quali esclusivi titolari del rapporto sociale tutti i Medici ed Odontoiatri abilitati all'esercizio della professione. Le prestazioni sono anche estese ai familiari dei soci anche secondo quanto stabilito al successivo art. 14. Il numero dei soci è illimitato. La variazione del numero e delle persone dei Soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. L'iscrizione è esclusa per i medici che al momento della domanda sono titolari di pensione di inabilità, o che si trovano nelle condizioni per seguirla. <del>I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori della Cassa coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo. La stessa qualifica sarà estesa ai soci iscritti, a domanda, entro il 29 febbraio 1992. Sono soci ordinari quelli iscritti successivamente.</del> Il rapporto sociale prosegue dopo il pensionamento per anzianità o per vecchiaia dei Soci. Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.</p>
<p><b>ART. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI E DURATA DEL RAPPORTO</b> L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione insindacabile degli amministratori, su domanda scritta dell'interessato. Il nuovo Socio deve versare, oltre l'importo della quota, una somma a titolo di contributo, che verrà stabilita dagli amministratori per ciascun esercizio sociale. Il vincolo sociale è a tempo indeterminato. Gli amministratori della Cassa stabiliranno la documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti di ammissione e per il controllo, in ogni momento, della qualità di Socio.</p>	<p><b>ART. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI E DURATA DEL RAPPORTO</b> L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione <del>insindacabile</del> degli amministratori, su domanda scritta dell'interessato. Il nuovo Socio deve versare, oltre l'importo della quota, una somma a titolo di contributo, che verrà stabilita dagli amministratori per ciascun esercizio sociale. Il vincolo sociale è a tempo indeterminato. Gli amministratori della Cassa stabiliranno la documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti di ammissione e per il controllo, in ogni momento, della qualità di Socio.</p>
<p><b>ART. 9 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE</b> I Soci fondatori hanno diritto a tutte le prestazioni di assistenza sanitaria con effetto immediato dal giorno dell'omologazione della società da parte del Tribunale. Per i Soci ordinari, il diritto alle prestazioni ha effetto dal giorno della delibera di iscrizione a Socio, salvo quanto stabilito dal</p>	<p><b>ART. 9 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE</b> <del>I Soci fondatori hanno diritto a tutte le prestazioni di assistenza sanitaria con effetto immediato dal giorno dell'omologazione della società da parte del Tribunale.</del> Per i Soci <b>ordinari</b>, il diritto alle prestazioni ha effetto dal giorno della delibera di iscrizione a Socio, salvo quanto stabilito dal</p>



## Modifiche statutarie Galeno

<p>Regolamento. L'assistenza al parto ha effetto decorsi dieci mesi successivi al giorno di iscrizione.</p> <p><b>ART. 15 – ORGANI DELLA CASSA – DURATA</b> Gli organi della Cassa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Assemblea;</li><li>• il Consiglio d'Amministrazione;</li><li>• il Comitato Esecutivo, se nominato;</li><li>• il Presidente;</li><li>• il Collegio Sindacale.</li></ul> <p>Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi di bilancio, e non sono cumulabili, ad eccezione di quelle del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo. Gli organi sociali possono rimanere in carica per massimo tre mandati consecutivi. L'età massima di accesso alle cariche sociali è di 75 anni. Il compimento del 75° anno di età durante lo svolgimento di una carica sociale non è causa di decadenza immediata dalla carica stessa. Sono cause di decadenza delle cariche:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) la radiazione o la sospensione dell'Albo professionale;</li><li>b) la perdita di qualità di Socio;</li><li>c) l'assenza ingiustificata per tre consecutivi riunioni degli organi collegiali.</li></ol>	<p>Regolamento. L'assistenza al parto ha effetto decorsi dieci mesi successivi al giorno di iscrizione.</p> <p><b>ART. 15 – ORGANI DELLA CASSA – DURATA</b> Gli organi della Cassa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Assemblea;</li><li>• il Consiglio d'Amministrazione;</li><li>• il Comitato Esecutivo, se nominato;</li><li>• il Presidente;</li><li>• il Collegio Sindacale.</li></ul> <p>Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi di bilancio, e non sono cumulabili, ad eccezione di quelle del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo. Gli organi sociali possono rimanere in carica per massimo tre mandati consecutivi. <del>L'età massima di accesso alle cariche sociali è di 75 anni. Il compimento del 75° anno di età durante lo svolgimento di una carica sociale non è causa di decadenza immediata dalla carica stessa.</del> Sono cause di decadenza delle cariche:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) la radiazione o la sospensione dell'Albo professionale;</li><li>b) la perdita di qualità di Socio;</li><li>c) l'assenza ingiustificata per tre consecutivi riunioni degli organi collegiali.</li></ol>
<p><b>ART. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI</b> L'Assemblea è composta dai Soci iscritti almeno da un trimestre, in regola con i contributi. Ogni Socio può rappresentare per delega fino a cinque Soci. Non sono ammesse deleghe a non Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. È altresì consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria. L'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;</li></ol>	<p><b>ART. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI</b> L'Assemblea è composta dai Soci iscritti almeno da <del>un trimestre</del> <b>90 giorni</b>, in regola con i contributi. Ogni Socio può rappresentare per delega fino a cinque Soci. Non sono ammesse deleghe a non Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. È altresì consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria. L'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;</li></ol>



## Modifiche statutarie Galeno

<p>b) elegge ogni tre esercizi di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale;</p> <p>c) delibera le modifiche dello Statuto sociale;</p> <p>d) determina i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) delibera l'eventuale scioglimento della società e nomina i liquidatori;</p> <p>f) delibera su ogni altra questione rimessale dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>g) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, quando previsto, e ne determina il relativo compenso.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, in via straordinaria:</p> <p>a) dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) dal Collegio dei Sindaci;</p> <p>c) da almeno un quinto dei Soci.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentito il voto per corrispondenza ai sensi e con la garanzia di cui al codice civile. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta ovvero, se ritenuto più idoneo, indicare in modo espreso ove poter reperire in via alternativa la stessa in forma completa (sito internet della cassa, newsletter sociale, altre pubblicazioni/stampe/informative di qualsiasi genere messe a disposizione di tutti i soci). Per il rinnovo delle cariche sociali la votazione viene effettuata in forma segreta. Ove si verificassero i presupposti di cui all'art. 2540 c.c., il Fondo istituisce le assemblee separate.</p>	<p>b) elegge ogni tre esercizi di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;</p> <p>c) delibera le modifiche dello Statuto sociale;</p> <p>d) determina i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) delibera l'eventuale scioglimento della società e nomina i liquidatori;</p> <p>f) delibera su ogni altra questione rimessale dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>g) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, quando previsto, e ne determina il relativo compenso.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, in via straordinaria:</p> <p>a) dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) dal Collegio dei Sindaci;</p> <p>c) da almeno un quinto dei Soci.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentito il voto per corrispondenza ai sensi e con la garanzia di cui al codice civile. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta ovvero, se ritenuto più idoneo, indicare in modo espreso ove poter reperire in via alternativa la stessa in forma completa (sito internet della cassa, newsletter sociale, altre pubblicazioni/stampe/informative di qualsiasi genere messe a disposizione di tutti i soci). Per il rinnovo delle cariche sociali la votazione viene effettuata in forma segreta. Ove si verificassero i presupposti di cui all'art. 2540 c.c., il Fondo istituisce le assemblee separate.</p>
<p><b>ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra tutte le categorie di Soci.</p> <p>Sono considerati idonei a svolgere la carica di Consigliere della Cassa solo coloro che siano in possesso di requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed</p>	<p><b>ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra <del>tutte le categorie di</del> i Soci.</p> <p><del>Sono considerati idonei a svolgere la carica di Consigliere della Cassa solo coloro che siano in possesso di requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed</del></p>

## Modifiche statutarie Galeno

indipendenza. I Consiglieri o i candidati a tale ruolo sono ritenuti in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione. Oltre a quelle riportate nell'art. 15, costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decenza delle cariche:

- a) l'aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1881 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore al massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;
- b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori della società per azioni. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte ed è sottoposto al vaglio di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti – tra i quali il Presidente nomina un vicario – e il Segretario. Il compenso del Consiglio è stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata o di fax o con altri strumenti telematici (email, pec, etc), da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o con altri strumenti telematici da spedirsi almeno un giorno prima. Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza

~~indipendenza. I Consiglieri o i candidati a tale ruolo sono ritenuti in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione. Oltre a quelle riportate nell'art. 15, costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decenza delle cariche:~~

- ~~a) l'aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1881 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore al massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;~~
- ~~b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori della società per azioni. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte ed è sottoposto al vaglio di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione in carica.~~

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti – tra i quali il Presidente nomina un vicario – e il Segretario. Il compenso del Consiglio è stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata o di fax o con altri strumenti telematici (email, pec, etc), da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o con altri strumenti telematici da spedirsi almeno un giorno prima. Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza



## Modifiche statutarie Galeno

<p>semplice. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano persone, salvo unanime contraria decisione. Il Consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi dal partecipare al voto. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) delibera le ammissioni e le esclusioni dei Soci e dei loro familiari;</li><li>b) fissa gli indirizzi operativi del Fondo;</li><li>c) delibera il budget di spesa per ciascun esercizio sociale e le sue eventuali variazioni;</li><li>d) determina la misura dei contributi sociali;</li><li>e) delibera in materia economica;</li><li>f) approva le convenzioni e i contratti;</li><li>g) predispone i regolamenti dei servizi e in particolare quello che disciplina il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo ed i rapporti con i Soci;</li><li>h) predispone il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;</li><li>i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;</li><li>j) può deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo e può conferire delega ai suoi membri;</li><li>k) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nei casi d'urgenza;</li><li>l) può deliberare la costituzione di Delegazioni locali della Cassa, fissandone i compiti e le attribuzioni;</li><li>m) nomina il Responsabile – Coordinatore delle Attività Scientifiche;</li><li>n) può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti;</li><li>o) può istituire commissioni consultive e di studio su particolari e rilevanti tematiche.</li></ul>	<p>semplice. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano persone, salvo unanime contraria decisione. Il consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi dal partecipare al voto. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) delibera le ammissioni e le esclusioni dei Soci e dei loro familiari;</li><li>b) fissa gli indirizzi operativi del Fondo;</li><li>c) delibera il budget di spesa per ciascun esercizio sociale e le sue eventuali variazioni;</li><li>d) determina la misura dei contributi sociali;</li><li>e) delibera in materia economica;</li><li>f) approva le convenzioni e i contratti;</li><li>g) predispone i regolamenti dei servizi e in particolare quello che disciplina il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo ed i rapporti con i Soci;</li><li>h) predispone il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;</li><li>i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;</li><li>j) può deliberare la costituzione del Comitato esecutivo e può conferire delega ai suoi membri;</li><li>k) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nei casi d'urgenza;</li><li>l) può deliberare la costituzione di Delegazioni locali della Cassa, fissandone i compiti e le attribuzioni;</li><li>m) nomina il Responsabile – Coordinatore delle Attività Scientifiche;</li><li>n) può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti;</li><li>o) può istituire commissioni consultive e di studio su particolari e rilevanti tematiche.</li></ul>
<p><b>ART. 18 – PRESIDENTE ONORARIO</b></p> <p>Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea nomina un Presidente Onorario con il compito di vigilare sull'attività degli organi associativi per verificarne la rispondenza ai valori di fondo della Cassa e l'adeguatezza al perseguimento dei fini sociali, riferendo al riguardo in Assemblea. Il</p>	<p><b>ART. 18 – PRESIDENTE ONORARIO</b></p> <p>Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea nomina un Presidente Onorario con il compito di vigilare sull'attività degli organi associativi per verificarne la rispondenza ai valori di fondo della Cassa e l'adeguatezza al perseguimento dei fini sociali, riferendo al riguardo in Assemblea. †</p>



## Modifiche statutarie Galeno

<p>Presidente Onorario si esprime in prima istanza sui ricorsi dei Soci. In caso di estrema urgenza, le indispensabili iniziative possono essere assunte in via anticipata e provvisoria dal Presidente Onorario in attesa delle deliberazioni del comitato esecutivo di cui al comma 3 dell'art. 20.</p>	<p><del>Presidente Onorario si esprime in prima istanza sui ricorsi dei Soci. In caso di estrema urgenza, le indispensabili iniziative possono essere assunte in via anticipata e provvisoria dal Presidente Onorario in attesa delle deliberazioni del comitato esecutivo di cui al comma 3 dell'art. 20.</del></p>
<p><b>ART. 25 – BILANCIO E RISERVE</b></p> <p>L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, e delibera sulla imputazione degli eventuali residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a riserva legale, nella misura non inferiore al 30% ed il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, legge 31 gennaio 1992, n. 59;</li><li>b) ad eventuale riserva straordinaria.</li></ul> <p>La Cassa non può:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- distribuire ai Soci i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumento di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</li><li>- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;</li><li>- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.</li></ul> <p>L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i 120 (centoventi) giorni, eccezionalmente entro i 180 (centottanta) giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio devono essere pertinenti alle particolarità dell'attività della Cooperativa e devono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.</p>	<p><b>ART. 25 – BILANCIO E RISERVE</b></p> <p>L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, e delibera sulla imputazione degli eventuali residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c) a riserva legale, nella misura non inferiore al 30% ed il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, legge 31 gennaio 1992, n. 59;</li><li>d) ad eventuale riserva straordinaria.</li></ul> <p><del>La Cassa non può:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>— distribuire ai Soci i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumento di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</del></li><li><del>— remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;</del></li><li><del>— distribuire le riserve fra i soci cooperatori.</del></li></ul> <p>L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i 120 (centoventi) giorni, eccezionalmente entro i 180 (centottanta) giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio devono essere pertinenti alle particolarità dell'attività della Cooperativa e devono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.</p>
<p><b>ART. 25 BIS - RISTORNI</b></p> <p>L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto ed eventualmente da quanto previsto dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.</p>	<p><b>ART. 25 BIS - RISTORNI</b></p> <p>L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci <b>ordinari</b>, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto ed eventualmente da quanto previsto dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci <b>ordinari</b> proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.</p>



## Modifiche statutarie Galeno

<p>L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante aumento delle rispettive quote di capitale.</p>	<p>L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante aumento delle rispettive quote di capitale.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> <b>ART. 30 – NUOVE STRATEGIE</b> Al fine di ampliare il raggio di azione della Cassa con l'aggregazione di altri soggetti autonomi, aventi caratteristiche che consentano un coordinamento parziale delle rispettive attività, tale da assicurare il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, per un periodo di cinque anni viene mandato ai componenti del C.d.A. in carica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di individuare idonei partners, o porre in essere le condizioni necessarie per la creazione di uno o più soggetti, enti, associazioni o cooperative di soci dediti ad attività che si configurino come complementari, o utilmente integrative di quelle oggetto dello scopo mutualistico di Galeno, per consentire l'erogazione, per quanto di rispettiva competenza, di prestazioni assistenziali in via di interazione ed a condizioni che facciano conseguire risparmi di spesa e, nel contempo, un vantaggio anche qualitativo per gli iscritti;</li><li>b) concordare con questi nuovi soggetti le modalità con le quali disciplinare il coordinamento gestionale necessario per il perseguimento dello scopo di cui sopra in maniera sinergica, così da accrescere le singole potenzialità, preferibilmente, nella forma del gruppo cooperativo paritetico, nel quale la direzione venga assunta da Galeno, ovvero tramite apposita convenzione, o con altra forma;</li><li>c) coordinare l'attività tutta di gestione di Galeno, ordinaria e straordinaria, per renderla compatibile al fine in questione ed agevolare l'utile perseguimento dell'obiettivo ripromesso ed assumere direttamente le iniziative di competenza ritenute opportune;</li><li>d) presentare periodiche relazioni, con cadenza annuale illustrative dell'attività svolta, delle modifiche gestionali organizzative predisposte ed apportate</li></ul>	<p><del><b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> <b>ART. 30 – NUOVE STRATEGIE</b> Al fine di ampliare il raggio di azione della Cassa con l'aggregazione di altri soggetti autonomi, aventi caratteristiche che consentano un coordinamento parziale delle rispettive attività, tale da assicurare il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, per un periodo di cinque anni viene mandato ai componenti del C.d.A. in carica:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>a) di individuare idonei partners, o porre in essere le condizioni necessarie per la creazione di uno o più soggetti, enti, associazioni o cooperative di soci dediti ad attività che si configurino come complementari, o utilmente integrative di quelle oggetto dello scopo mutualistico di Galeno, per consentire l'erogazione, per quanto di rispettiva competenza, di prestazioni assistenziali in via di interazione ed a condizioni che facciano conseguire risparmi di spesa e, nel contempo, un vantaggio anche qualitativo per gli iscritti;</del></li><li><del>b) concordare con questi nuovi soggetti le modalità con le quali disciplinare il coordinamento gestionale necessario per il perseguimento dello scopo di cui sopra in maniera sinergica, così da accrescere le singole potenzialità, preferibilmente, nella forma del gruppo cooperativo paritetico, nel quale la direzione venga assunta da Galeno, ovvero tramite apposita convenzione, o con altra forma;</del></li><li><del>c) coordinare l'attività tutta di gestione di Galeno, ordinaria e straordinaria, per renderla compatibile al fine in questione ed agevolare l'utile perseguimento dell'obiettivo ripromesso ed assumere direttamente le iniziative di competenza ritenute opportune;</del></li><li><del>d) presentare periodiche relazioni, con cadenza annuale illustrative dell'attività svolta, delle modifiche gestionali organizzative predisposte ed apportate</del></li></ul>



## Modifiche statutarie Galeno

direttamente, dei risultati conseguiti e dei programmi e progetti allestiti.	<del>direttamente, dei risultati conseguiti e dei programmi e progetti allestiti.</del>
<b>ART. 31 – FIDUCIARIETA' DEL RAPPORTO</b> Il mandato è strettamente fiduciario e, pertanto, non potrà essere oggetto di delega esterna, né potrà essere revocato se non per gravi irregolarità di gestione. Il mandato è gratuito. Nella vigenza della presente disposizione transitoria l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione non potrà essere revocato, se non per gravi irregolarità ed i componenti in carica durano per tutta la durata dell'incarico così loro conferito.	<del><b>ART. 31 – FIDUCIARIETA' DEL RAPPORTO</b> Il mandato è strettamente fiduciario e, pertanto, non potrà essere oggetto di delega esterna, né potrà essere revocato se non per gravi irregolarità di gestione. Il mandato è gratuito. Nella vigenza della presente disposizione transitoria l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione non potrà essere revocato, se non per gravi irregolarità ed i componenti in carica durano per tutta la durata dell'incarico così loro conferito.</del>
<b>ART. 32 – MODIFICA O DEROGA DELLE DISPOSIZIONE STATUTARIE</b> Nel periodo di vigenza delle presenti disposizioni transitorie, quanto con le stesse diversamente previste costituisce temporanea modifica o deroga alle ordinarie disposizioni statutarie. Vengono, così in particolare modificate le previsioni di cui: a) art. 15, comma 2°; b) art. 16, comma 6°, lett. b.	<del><b>ART. 32 – MODIFICA O DEROGA DELLE DISPOSIZIONE STATUTARIE</b> Nel periodo di vigenza delle presenti disposizioni transitorie, quanto con le stesse diversamente previste costituisce temporanea modifica o deroga alle ordinarie disposizioni statutarie. Vengono, così in particolare modificate le previsioni di cui: a) art. 15, comma 2°; b) art. 16, comma 6°, lett. b.</del>